

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33113 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: NATALINI ALDO
Data Udienza: 03/09/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████

avverso l'ordinanza del 21/05/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
BENEVENTO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 31 marzo 2026 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento disponeva il sequestro probatorio dei telefoni cellulari appartenenti a ██████████ (e agli altri indagati) nell'ambito di un procedimento penale iscritto:

- per il reato di cui agli artt. 110, 112, 56 e 575 cod. pen. commesso in Montesarchio in data 5 ottobre 2025 ai danni di ██████████, in concorso con altri indagati, alcuni dei quali attinti da ordinanza di custodia cautelare in carcere in seguito al loro arresto in flagranza;
- per il reato di cui agli artt. 110, 112, 582 e 585 cod. pen. commesso in

Montesarchio in data 5 ottobre 2025 danno di [REDACTED].

Il Pubblico Ministero, a giustificazione del provvedimento (ricadente sui medesimi telefoni cellulari già oggetto di perquisizione e sequestro operato d'iniziativa dalla p.g. in occasione della flagranza del reato di tentato omicidio commesso ai danni di [REDACTED]), evidenziava che l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in data 23 ottobre 2025 (di conferma del decreto di convalida del sequestro probatorio sui telefoni cellulari oggetto di misura reale) era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, I Sezione penale, con decisione assunta in data 23 marzo 2026, donde l'emissione del nuovo provvedimento di sequestro.

1.1. Il Tribunale del riesame di Benevento, nuovamente chiamato a decidere su impugnazione di alcuni indagati, annullava il decreto emesso il 31 marzo 2026 e disponeva la restituzione della copia informatica dei dati non acquisiti, nel rilievo che, pur avendo ottemperato a gran parte delle prescrizioni finalizzata a garantire la proporzionalità del vincolo, il provvedimento ablatorio risultava ancora generico in relazione alla necessaria indicazione dei tempi entro cui sarebbe stata effettuata la selezione dei dati rilevanti.

1.2. Il Pubblico Ministero di Benevento emetteva quindi in data 27 aprile 2026 nuovo decreto di sequestro probatorio in cui: - ribadiva l'esistenza a carico degli indagati di indizi di reato ai danni di [REDACTED]; - evidenziava le ulteriori investigazioni espletate che avevano consentito di individuare altri soggetti coinvolti, tra i quali gli attuali indagati, visibili dalle immagini del sistema di videosorveglianza, individuati come autori non solo tentato omicidio in danno del [REDACTED] ma anche dell'aggressione ai danni del [REDACTED]; - aggiungeva che dagli ulteriori accertamenti effettuati si aveva conferma che gli indagati, a partire già dalla giornata del 4 ottobre 2025, si fossero scambiati una serie di conversazioni sulla chat di gruppo "UANM E BABB" in occasione dell'aggressione ai danni di [REDACTED] e [REDACTED] per cui evidenziava la necessità di acquisire detti contatti e conversazioni al fine della completa ricostruzione dei fatti; - sottolineava che occorre procedere al sequestro probatorio dei telefoni cellulari degli indagati trattandosi di corpo del reato o di cosa pertinente al reato, la cui apprensione risultava necessaria per l'accertamento dei fatti e per la prova dei reati ascritti agli indagati e anche per porre riparo a pericoli di alterazione o dispersione; - specificava le esigenze probatorie sottese al sequestro nonché il nesso di pertinenzialità tra i dispositivi elettronici in uso agli indagati e i reati contestati spiegando che, tramite consulenza tecnica o altro accertamento istruttorio, con incarico per la copia forense dei cellulari in sequestro, si dovevano cristallizzare le chat intercorse sul gruppo *whatsapp* denominato "UANM BABB" utilizzando una serie di chiavi di

ricerca (di cui indicava i temi) nell'arco temporale indicato tra le h. 10 del 4 e le ore 12 del 5 ottobre 2025; - disponeva, in conseguenza delle doglianze sollevate dalle difese avverso il precedente decreto di sequestro probatorio annullato dal Tribunale del riesame, che l'accertamento e/o la consulenza per la copia forense e la selezione dei dati vengano espletati entro l'arco temporale presumibile di giorni quaranta, salva l'eventuale proroga motivata, con restituzione agli aventi diritto dei dispositivi e cd. copia integrale all'esito delle operazioni di selezione.

1.3. Avverso il suddetto provvedimento veniva proposta nuova istanza di riesame nell'interesse di [REDACTED] tramite difensore che ribadiva il difetto di motivazione anche del nuovo decreto di sequestro probatorio e denunciava l'illegittima reiterazione del provvedimento, con violazione del giudicato cautelare, avendo il pubblico ministero provveduto ad emettere nuovo decreto di sequestro prima del deposito delle motivazioni del provvedimento di annullamento senza rinvio del primo decreto di sequestro probatorio disposto dalla Corte di cassazione.

1.4. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Benevento, decidendo sulla richiesta di riesame proposta dal difensore di [REDACTED] avverso l'ultimo decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. di Benevento in data 27 aprile 2026, ha confermato il provvedimento e condannato il ricorrente al pagamento delle spese della procedura.

Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure difensive, premettendo che, sebbene non fossero ancora depositate le motivazioni della sentenza rescindente che ha annullato senza rinvio il primo provvedimento di sequestro emesso dal Pubblico Ministero, ciò non esclude la possibilità, per il pubblico ministero, di disporre un nuovo provvedimento ablatorio, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, valendo per il sequestro probatorio quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al sequestro preventivo e cioè che finché non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo non sussistono preclusioni derivanti dal cd. giudicato cautelare (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206-01; Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, De Leonardi, Rv. 286326-01).

Il Tribunale ha quindi ritenuto che il P.M. abbia adeguatamente all'onere motivazionale, specificando le ragioni del sequestro e la sua utilità per le indagini in corso atteso che i telefoni cellulari contengono verosimilmente dati afferenti alla condotta criminosa posta in essere, donde l'evidente pertinenzialità tra i supporti informatici, il cui sequestro dovrà essere mantenuto per il tempo strettamente necessario ad estrapolare dati informatici sulla base degli specifici criteri di ricerca indicati, ed i reati contestati.

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di fiducia di [REDACTED], chiedendone l'annullamento, con restituzione al ricorrente dello smartphone oggetto di sequestro nonché distruzione delle copie forensi illegittimamente conservate, per i motivi di seguito trascritti negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253, 324 e 325 cod. proc. pen. in relazione ai principi di giudicato cautelare, preclusione cautelare ed effettività del controllo giurisdizionale.

Si rappresenta che la progressiva successione dei sequestri probatori ricadenti sui medesimi apparati cellulari non ha comportato alcuna reale modificazione del modello acquisitivo originario censurato dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 19851, depositata il 29/05/2026, ha dichiarato illegittimo il carattere esteso, omnicomprensivo ed indiscriminato dell'apprensione digitale.

Si contesta la ritenuta inoperatività del giudicato cautelare, per avere il Tribunale trascurato di considerare che lo stesso opera in modo necessariamente progressivo e dinamico e che il *ne bis in idem* cautelare impedisce la riproduzione della medesima misura sui medesimi presupposti già scrutinati dal giudice dell'impugnazione.

Nella specie, l'autorità inquirente non solo ha reiterato il vincolo prima della conoscenza delle motivazioni di annullamento della Corte di cassazione, ma si è addirittura sostituita al giudice nell'individuazione delle possibili ragioni dell'annullamento, attuando una prassi elusiva ed incompatibile con la reale portata conformativa della sentenza rescissoria, posto che la Suprema Corte non ha ricondotto l'illegittimità del sequestro ad un mero difetto di delimitazione cronologica delle operazioni tecniche, ma ha censurato l'intero modello genetico dell'acquisizione digitale adottata nel procedimento.

Si aggiunge che la sola introduzione del riferimento ai quaranta giorni come termine per l'espletamento delle operazioni tecniche non realizza alcuna reale conformazione alla decisione della Cassazione, ma costituisce una modifica soltanto nominale di un modello acquisitivo illegittimo rimasto sostanzialmente immutato, giacché il nuovo decreto continua

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. nonché dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minima invasività del sequestro probatorio, per avere il Tribunale ritenuto adeguatamente motivato il requisito della pertinenzialità probatoria.

Si contesta l'assertività della motivazione che non individua alcun concreto

elemento specificamente riferibile al telefono del ricorrente, non chiarisce perché sia necessario il sequestro integrale del dispositivo, non spiega perché possa procedersi ad una acquisizione selettiva e non motiva sull'indispensabilità di una ulteriore copia forense totale. D'altra parte, se le esigenze investigative risultano realmente circoscritte (con l'indicazione della specifica chat oggetto di interesse investigativo e del ristretto arco temporale rilevante nonché le specifiche parole chiave utilizzabili per la ricerca delle conversazioni), il sequestro integrale del dispositivo è inevitabilmente sproporzionato, sicché la misura mantiene il carattere massivo, omnicomprensivo e sostanzialmente esplorativa, riproducendo proprio quel modello acquisitivo già dichiarato illegittimo dalla Suprema Corte.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 13 CEDU, 7, 8 e 52 CDFUE e ai principi eurounitari e convenzionali richiamati nella sentenza di annullamento.

La reiterazione dei sequestri ha determinato una disponibilità investigativa continua e ininterrotta del patrimonio informativo del ricorrente, che ha neutralizzato gli effetti restitutori derivanti dai ripetuti annullamenti e ha reso sostanzialmente non effettivo il controllo giurisdizionale sulle copie forensi già acquisite e mai uscite dalla disponibilità investigativa, donde la violazione dei principi eurounitari e convenzionali.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253 e 324 cod. proc. pen. sotto il profilo dell'apparente delimitazione temporale delle operazioni tecniche.

Si contesta l'affermazione contenuta nell'avversata decisione secondo la quale il decreto del 27 aprile 2026 avrebbe realmente superato le criticità precedentemente rilevate dallo stesso Tribunale del riesame attraverso il mero riferimento all'arco temporale "presumibile di giorni quaranta" entro il quale dovrebbero essere espletate le operazioni tecniche di copia forense e selezione dei dati. Trattasi – secondo il ricorrente – di previsione strutturalmente inidonea a delimitare in modo effettivo la durata della compressione perché il decreto precisa espressamente che il suddetto termine opera "salvo eventuale proroga motivata di questo P.M."; ne consegue che la durata effettiva dell'ingerenza non viene realmente predeterminata *ex ante*, ma resta integralmente rimessa alla disponibilità del magistrato inquirente.

Si eccepisce che la previsione della proroga produce un effetto incompatibile con la funzione garantistica che il termine avrebbe dovuto assolvere, trasformato il limite temporale da strumento di contenimento del vincolo in meccanismo di possibile perpetuazione della stessa.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il pubblico ministero sufficientemente esplicitato le ragioni che giustificano in concreto l'applicazione del vincolo probatorio per l'accertamento dei fatti per cui si procede e per il tempo strettamente necessario all'estrapolazione della copia forense, senza che il disposto sequestro abbia assunto la denunciata valenza meramente esplorativa o la lamentata connotazione sproporzionata, avendo ad oggetto beni collegati alle investigazioni e chiaro apparendo il criterio di selezione, che non può essere eccessivamente specifico perché, nel sequestro conseguente a perquisizione, non si sa in anticipo cosa esattamente si troverà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate – deve essere complessivamente rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso, nella prima parte in cui eccepisce la violazione del "giudicato cautelare", è inammissibile in quanto deduce censure manifestamente infondate.

2.1. Trascura di considerare la difesa ricorrente che l'annullamento senza rinvio (dell'ordinanza emessa il 23/10/2025 e) dell'originario decreto di convalida del sequestro probatorio degli apparati cellulari emesso dal pubblico ministero di Benevento in data 6 ottobre 2025, come deciso il 20 marzo 2026 da questa Corte di cassazione con sentenza le cui motivazioni sarebbero state rese note il successivo 29 maggio, ha (immediatamente) chiuso il procedimento incidentale relativo all'apposto vincolo reale ed ha (immediatamente) rimosso il titolo genetico, in quanto ritenuto affetto da insanabile vizio motivazionale, con effetti (immediatamente) demolitori.

La resa decisione di puro effetto rescindente – qual è la sentenza di annullamento senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. – non ha dunque comportato l'instaurazione di alcun giudizio rescissorio soggetto ad obbligo di conformazione: manifestamente infondate sono, pertanto, le lamentazioni del ricorrente incentrate, in più passaggi, sulla violazione, da parte del pubblico ministero (ri)sequestrante, di un asserito obbligo conformativo (cfr. pagg. 4 e 5 ricorso); del pari, manifestamente infondati sono gli ulteriori rilievi difensivi improntati sul giudicato "progressivo" che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare nell'avversata decisione, non essendo stato disposto alcun annullamento parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 cod. proc. pen.

2.2. Anche a voler considerare in una prospettiva garantistica l'impatto "sostanziale" del disposto annullamento (senza rinvio), occorre in ogni caso considerare che esso nasce dal radicale *deficit* motivazionale del primigenio

provvedimento di convalida del sequestro (esteso ed omnicomprensivo) degli apparati cellulari in uso agli indagati, come stigmatizzato da questa Corte con la suindicata decisione rescindente.

A fronte di un decreto di sequestro diversamente motivato (essendo quello primigenio, come convalidato, ormai, irrimediabilmente rimosso), si pone l'esigenza di un rinnovato controllo giurisdizionale, senza che, tuttavia, operi alcuna preclusione derivante dal cd. "giudicato cautelare", istituito impropriamente invocato dal ricorrente (cfr. ad es. pag. 3 ricorso).

L'ordinanza impugnata ha rettamente richiamato il principio di diritto – affermato da questa Corte in relazione al sequestro preventivo ma estensibile, per *eadem ratio*, al sequestro probatorio e valevole, *a fortiori*, nel caso di annullamento senza rinvio – secondo il quale il divieto del *bis in idem* non preclude l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancora depositate la motivazione dell'ordinanza di annullamento (Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, De Leonardis, in motiv. § 2; conf. Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206-01).

Invero – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – in tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, in quanto, oltre ad essere limitata allo stato degli atti, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise (in questo senso, e con specifico riferimento alle misure cautelari reali: Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes Gregory Georg, Rv. 284683-01; Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976-01; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep. 2009, Schennbri, Rv. 242502-01; Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Lucifora, Rv. 238082-01).

Altrettanto consolidato è l'insegnamento secondo cui la pendenza di un ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo, non impedisce al pubblico ministero, a fronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto una nuova richiesta cautelare reale al giudice per le indagini preliminari che, se accolta, avrebbe la conseguenza di rendere improcedibile l'impugnazione pendente per la sopravvenuta mancanza di interesse (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18031 del 18/01/2019, Basile, Rv. 275958-01, e Sez. 3, n. 30043 del 04/12/2017, dep. 2018, De Carlo, Rv. 273333-01, nonché, per identiche conclusioni in tema di misure cautelari personali, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001-01).

Va osservato, ancora, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale, in quanto il principio del *ne bis in idem* è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame (cfr. Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Ciuti, Rv. 235249-01, nonché, per identiche conclusioni con riferimento al sequestro probatorio, Sez. 4, n. 13817 del 28/02/2023, Marchetta, Rv. 284562-01, e Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 278422-01).

In sintesi, i principi sopra richiamati implicano che: a) il vincolo da giudicato cautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamente decise; b) la possibilità di chiedere ed applicare una nuova misura cautelare reale (ovvero disporre un nuovo vincolo probatorio reale) non è preclusa dalla non definitività della decisione che ha annullato il provvedimento di vincolo, ma, se esercitata, preclude la proposizione di impugnazioni contro quest'ultima; c) l'annullamento (*a fortiori* se senza rinvio) per vizi di formali di una misura cautelare reale non costituisce ragione preclusiva alla richiesta od applicazione di un nuovo provvedimento di vincolo, anche se emesso sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del precedente (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5.1).

Da quanto appena indicato, è ragionevole inferire (sempre in continuità con quanto affermato da Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5-1) che, se – come nella specie – la motivazione della decisione di annullamento senza rinvio non è ancora nota, e quindi non si conoscono quali sono le questioni effettivamente decise, nessun vincolo da giudicato è ancora nato; ed è altrettanto ragionevole ritenere (arg. da Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., relativa a sequestro preventivo) che il pubblico ministero possa disporre un nuovo provvedimento di sequestro probatorio anche quando non sia stata depositata la motivazione della sentenza che abbia annullato il precedente provvedimento genetico, qualora ritenga di aver superato le lacune o i vizi determinativi della caducazione di quest'ultimo; ciò, *a fortiori*, se si tratta di decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento genetico.

Inoltre (ancora arg. da Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5.2) il nuovo provvedimento di sequestro probatorio, se disposto quando non sia stata depositata la motivazione della decisione che ha annullato un precedente provvedimento impositivo di identica misura, non può incorrere nella violazione

del giudicato cautelare, perché questo, avendo ad oggetto esclusivamente le questioni dedotte ed effettivamente decise, non sussiste fino a quando non è conoscibile il contenuto argomentativo della decisione da cui dovrebbe derivare. Di conseguenza, non è ragionevole ipotizzare la necessità di una motivazione che spieghi perché deve ritenersi insussistente una preclusione in quel momento non ancora esistente.

Conclusivamente del tutto rettamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'annullamento (senza rinvio) di un sequestro probatorio per vizi formali non esclude che possa essere disposto (immediatamente) un nuovo vincolo reale, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati (pag. 3 ord. imp.).

2.3. Sulla base di quanto precedentemente indicato, il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, per manifesta infondatezza della tesi della violazione del giudicato cautelare.

3. Gli ulteriori motivi di ricorso secondo, terzo e quarto – esaminabili congiuntamente in quanto contenenti censure tra loro connesse o sovrapponibili – sono destituiti di fondamento.

3.1. Giova riproporre testualmente le motivazioni adottate, in diritto, dalla sentenza rescindente (Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, [REDACTED] e altri, dep. il 29/05/2026):

«[...] 3.2. *In questa cornice di carattere generale va collocata la peculiare tematica inerente al sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici e telematici contenenti quantità indefinite di dati personali dei soggetti interessati dall'indagine.*

A fronte della linea esegetica che ritiene legittimo, se proporzionato rispetto all'esigenza di acquisizione della prova, il sequestro probatorio di un'ampia massa di dati potenzialmente rilevanti per le indagini, sempre che però, proprio per il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, essa sia restituita al decorrere del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, ferma restando la facoltà dell'interessato di avanzare istanza in tal senso, in caso di omessa restituzione, mediante il ricorso ai rimedi impugnatori normativamente previsti, ivi inclusa la procedura di cui all'art. 263 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5193 del 28/01/2026, Pulella, Rv. 289486-01; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01), si è affermata una più pregnante - e qui condivisa - elaborazione di legittimità la quale sottolinea che, quando il sequestro probatorio abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire un'adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve

illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un vincolo che sia esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, deve esplicitare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (fra le altre, Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, De Grecis, Rv. 288535-01; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01, anche per la precisazione che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati vanno annoverati fra i fattori che impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire).

Si è, in questo senso, evidenziato che, sin dal provvedimento costitutivo del vincolo, incombe all'autorità giudiziaria l'onere di articolare un'adequata motivazione che renda chiara la necessità di disporre il sequestro probatorio dall'apparecchio che sia esteso a tutto il suo contenuto di corrispondenza e di informazioni o, in mancanza dell'emersione di tale necessità, che definisca le specifiche informazioni oggetto di ricerca, con i limiti già indicati (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01); ciò, per quanto sia ragionevolmente esigibile nella fase delle indagini in cui il provvedimento è emesso e, quindi, fermo restando che tale necessità di specificazione non impone al pubblico ministero di indicare, nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata e, quindi, di prefissare, in modo inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevedere, se non penalizzando l'indagine, tali termini in modo preciso fin dalla fase genetica, e, impregiudicato il restante quadro di elementi che deve connotare il provvedimento genetico, potendo poi il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante l'istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, Rv. 289205-01).

La necessità di contemperare il rispetto del diritto del titolare e, comunque, dell'utilizzatore del bene alla tutela (di rilievo costituzionale e convenzionale) della corrispondenza, ai sensi dell'art. 8 CEDU (su cui si è espressa, sia pure avendo primario riferimento al delicato ambito fra difensore e assistito, la Corte EDU, sent. 17/12/2020, Saber c. Norvegia), con le esigenze probatorie, pur di primario rilievo, che impongono l'apprensione di apparecchi, che, come i telefoni cellulari attualmente di comune impiego, custodiscono indistinte quantità di

informazioni personali, scambi di corrispondenza e dati personali sensibili e, quindi, riservati, ha condotto l'elaborazione ermeneutica a far emergere le scansioni - in punto di struttura della motivazione del provvedimento e di fissazione delle conseguenti regole di acquisizione - necessarie per garantire la concreta osservanza del principio di proporzionalità e adeguatezza dell'adozione della misura cautelare specificamente funzionalizzata al raggiungimento delle divise finalità probatorie, non obliterando che, in sede convenzionale, si sottolinea il rilievo che l'acquisizione e/o la captazione onnicomprensive e indiscriminate di dati e documenti istituiscono una tensione che a volte sfocia nel contrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 8 CEDU (Corte EDU, 23/01/2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Corte EDU., 19/12/2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia).

In questo senso, si richiede, in primo luogo, che il sequestro probatorio sia adottato con provvedimento la cui motivazione esprima le ragioni che rendono necessario disporre un vincolo esteso e onnicomprensivo dell'apparecchio o, in alternativa, indichi le informazioni oggetto di ricerca, i criteri che devono guidare la selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, le ragioni dell'eventuale perimetrazione cronologica dei dati di interesse, soprattutto se essa sia sensibilmente difforme dal tempo connotante i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria, nonché il tempo necessario per effettuare la selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti, senza peraltro doverne necessariamente fissare a priori in modo esatto la data specifica.

In secondo luogo, è necessario che, dopo aver dotato il sequestro probatorio della motivazione avente i requisiti suindicati, si assolvano - nella prospettiva di assicurare l'osservanza del principio di proporzionalità e al fine di evitare l'apprensione indiscriminata di interi archivi informatici - l'esigenza di fissare i limiti relativi alla fase di selezione del materiale acquisito mediante la creazione della copia informatica, stabilendo che la copia integrale dei dati appresi venga trattenuta dall'autorità inquirente per il tempo strettamente occorrente alla loro selezione, predisponendo un'organizzazione idonea al fine di compiere quella selezione nel tempo più contenuto possibile, tanto più se il bene contenente i dati venga sequestrato a persona estranea al reato per cui si procede, programmando di restituire all'avente diritto anche la copia integrale, all'esito dell'estrazione dei dati rilevanti.

In definitiva, l'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto è strettamente necessario rispetto allo scopo perseguito, con forme che, da un lato, ne assicurino l'effettività e, dall'altro,

risultino conformi alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione, ragione per la quale il pubblico ministero, nel momento dell'adozione della misura cautelare reale e nella fase della successiva esecuzione, al pari del giudice, nella fase del controllo della misura stessa, hanno il dovere di evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti una squilibrata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo stesso.

3.3. Assodato quanto precede, è opportuno aggiungere, quanto alla dialettica intercorrente fra provvedimento genetico e successivo provvedimento reso in sede di riesame, che il tribunale, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, essendo - questa - una prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, E., Rv. 288716-01).

Lo stesso pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, mentre il potere di integrazione della motivazione da parte del tribunale è consentito nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia indicato, ab origine o nel corso dell'udienza di trattazione del gravame, il fumus, il rapporto di pertinenzialità tra la res e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione di quella misura (Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026, Foggia, Rv. 289456-01) [...]».

3.2. La suindicata pronuncia, ad onta della lettura – speciosa e parziale – datane dalla difesa del ricorrente, ha stigmatizzato l'assenza nel decreto genetico della «pur sintetica, giustificazione della necessità di disporre il vincolo onnicomprensivo inerente al sequestro dell'apparecchio o, in alternativa, il catalogo delle specifiche informazioni, dei criteri di selezione dei dati ricercati e del profilo cronologico della relativa estrazione, con le conseguenti indicazioni in punto di formazione della copia dei corrispondenti dati e della sua restituzione, compiuti l'accertamento e l'estrazione rilevanti ai fini dell'indagine» (Sez. 1, n. 19851 del 2026, in motiv. § 4.1, pag. 13), il tutto senza tuttavia sottovalutare «che, con riferimento alla vicenda oggetto di accertamento, il Pubblico ministero ha proceduto per il gravissimo reato di tentato omicidio, con i conseguenti

riflessi, inerenti sia all'importanza del titolo, sia alle esigenze probatorie che si dovevano perseguire, anche per scoprire e fissare contatti fra gli indagati, indicati come concorrenti, nell'immediatezza del fatto. La salvaguardia di queste esigenze, tuttavia, non appariva affatto incompatibile con il rispetto di quelle tese a garantire il principio di proporzionalità e adeguatezza dell'adozione della misura cautelare, esigenze concretamente perseguibili, senza lesione delle emergenze di natura istruttoria, mediante l'esposizione delle indicazioni e delle specificazioni suindicate» (ibidem).

3.2. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha dato corretta attuazione ai principi di diritto sopra indicati sebbene alla data della impugnata decisione (assunta dal Tribunale di Benevento all'udienza del 21 maggio 2025 e depositata il 28 maggio 2026) non fossero già note le motivazioni rese da Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, depositate soltanto il successivo 29 maggio 2026.

Osserva il Collegio che il pubblico ministero procedente ha potuto (precocemente) conformarsi alla (ancora sconosciuta ma prevedibile) *ratio decidendi* della suddetta sentenza di annullamento (senza rinvio) per la semplice ragione che i principi poi resi noti con la pubblicazione della decisione non sono affatto inediti ma ricognitivi della più pregnante elaborazione di legittimità conformata al principio di proporzionalità e adeguatezza sviluppatasi nell'ultimo quinquennio (cfr. Sez. 6, n. 26732 del 03/06/2025, cit.; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, cit.; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, cit.; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, cit.), in base al quale – in sintesi – nel decreto di sequestro probatorio di un dispositivo informatico come il telefono cellulare il pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, cit., Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, cit., in motiv. § 4.6; conf. Sez. 1, n. 28601 del 21/05/2025, Scaccia, non mass., in motiv. § 5; da ultimo, Sez. 1, n. 7119 del 27/1/2026, P.G. in proc. Xue e altro, non mass.).

A questa stregua, del tutto prevedibilmente il pubblico ministero di Benevento, prima ancora di conoscere le motivazioni della sentenza rescindente

- e senza violare alcuna inesistente preclusione cautelare (v. *retro* § 2) trattandosi di decisione di annullamento senza rinvio che aveva rimosso anche il titolo genetico - ha potuto emendare le proprie carenze motivazionali in cui era in precedenza incorso apportando nell'ultimo decreto di sequestro probatorio specifici riferimenti motivazionali relativi al «*catalogo delle specifiche informazioni, dei criteri di selezione dei dati ricercati e del profilo cronologico della relativa estrazione, con le conseguenti indicazioni in punto di formazione della copia dei corrispondenti dati e della sua restituzione, compiuti l'accertamento e l'estrazione rilevanti ai fini d'indagine*» (Sez. 1, n. 19851 del 2025, cit., in motiv. § 4.1, pag. 13).

3.3. Contrariamente a quanto infondatamente dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi che governano la materia del sequestro dei telefoni cellulari e, segnatamente, di quelli (successivamente) enucleati da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit. di annullamento del decreto genetico.

A supporto della decisione di rigetto del riesame proposto avverso l'ultimo provvedimento di sequestro probatorio, il Collegio cautelare ha premesso le coordinate generali poste da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01 – sentenza da cui ha preso le mosse anche Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit., in motiv. § 3.1 (pag. 9) – per poi evidenziare, del tutto congruamente, che il requisito della motivazione può dirsi soddisfatto anche attraverso il ricorso a forme succinte o sintetiche o anche *per relationem*, giacché ciò che assume rilievo, in ogni caso, è la presenza di un'adeguata motivazione e non la forma che di volta in volta essa può assumere (pag. 4 ord. imp.).

Il Tribunale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha quindi ritenuto che il pubblico ministero procedente abbia adeguatamente assolto all'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio per avere chiaramente specificato le ragioni che giustificano l'apposizione del vincolo reale e la sua utilità per le indagini in corso, «*atteso che i supporti informatici (telefoni cellulari) contengono verosimilmente dati afferenti alla condotta criminosa posta in essere*»; ha altresì ravvisato l'evidente nesso di pertinenzialità tra il grave reato di tentato omicidio in contestazione (nonché quello, commesso il medesimo giorno, di lesioni aggravate in danno di altro soggetto) e i supporti informatici (tra cui quello dell'odierno ricorrente), il cui sequestro – ha specificato il Collegio cautelare – dovrà essere mantenuto per un periodo di tempo strettamente necessario ad estrapolare i dati informatici sulla base degli specifici criteri di ricerca indicati nel provvedimento ablatorio (cfr. pagg. 4-5 ord. imp.).

Trattasi di motivazione congrua, adeguatamente sviluppata e che non merita

alcuna censura, poiché il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 27 aprile 2026, lungi dall'apportare (o dal mantenere, come lamenta il ricorrente) un vincolo esteso ed omnicomprensivo sul dispositivo in uso agli indagati, dettaglia le esigenze investigative, circoscrive le esigenze probatorie e specifica il nesso di pertinenzialità tra i dispositivi elettronici in sequestro e i reati contestati spiegando che, tramite consulenza tecnica o altro accertamento istruttorio, con incarico per la copia forense dei cellulari in sequestro, occorre estrapolare le (sole) *chat* intercorse sul gruppo *whatapp* denominato "UANM BABB" utilizzando una serie di chiavi di ricerca (di cui il magistrato inquirente indica *nominatim* i temi) in un arco temporale assai circoscritto (indicato tra le h. 10 del 4 e le ore 12 del 5 ottobre 2025) ed a sua volta motivato (posto che gli indagati, a partire dalla giornata del 4/10/2025, si erano scambiati una serie di conversazioni sulla chat "UANM BABB": cfr. pag. 5 ord. imp.).

I rilievi difensivi che lamentano, in più parti, l'apprensione integrale dell'intero archivio digitale dell'indagato e, con essa, l'indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, appaiono, dunque, puramente contestativi e al contempo generici, posto che – come bene rileva l'ordinanza impugnata – il pubblico ministero ha congruamente esplicitato le ragioni della ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo in uso (anche) al ricorrente, con la giustificazione della perimetrazione temporale (che è agganciata ai confini temporali dell'imputazione provvisoria) e l'individuazione del termine entro cui verrà effettuata tale selezione.

3.4. Meramente avversativi e, comunque, manifestamente infondati sono, infine, i rilievi difensivi (seconda parte del primo motivo di ricorso; quarto motivo di ricorso) che lamentano l'ineidoneità dell'apposto termine di quaranta giorni a delimitare in modo effettivo la durata della compressione reale, in ragione della apposta clausola di proroga.

3.4.1. Quanto alla tempistica entro cui deve effettuarsi la selezione dei dati digitali da estrarre dal telefono cellulare in sequestro e poi procedersi alla restituzione dell'apparecchio, nonché della copia informatica dei dati non rilevanti, le più recenti indicazioni giurisprudenziali, nella consapevolezza che l'onere motivazionale del decreto di sequestro va modulato in relazione alla sua natura di atto a sorpresa, al momento processuale in cui è disposto e alla mole di dati da esaminare (questi ultimi non conoscibili preventivamente), sono nel senso che «in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità

probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative secondo la quale le sottese esigenze di elaborare canoni idonei a garantire il rispetto dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità non devono essere considerati alla stregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03).

Come da ultimo si è condivisibilmente precisato, l'indicazione dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti non può che risultare approssimativa e talora persino inesigibile, incidendo diversi fattori, quali la mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o difficoltà di carattere tecnico (in termini, Sez. 1, n. 26289 del 15/04/2026, De Vito, non mass. in motiv. § 3). D'altra parte, l'indicazione di tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi di dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, rischia talora persino di introdurre rigidità inconciliabili con la natura del mezzo di ricerca della prova (ancora, Sez. 1, n. 26298 del 15/04/2026, cit., in motiv. § 3).

3.4.2. Tanto ribadito, nella specie l'apposizione del vincolo temporale (nella specie, di giorni 40) da parte del pubblico ministero sequestrante, neppure dovuta al lume della surrichiamata giurisprudenza (cfr. ancora Sez. 1, n. 26298 del 15/04/2026, cit., ed *ivi* per richiami), non lede alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente, rispondendo piuttosto ad un'indicazione garantistica più volte offerta da questa Corte regolatrice proprio per consentire un'adeguata valutazione della proporzionalità (anche temporale) della misura reale, tant'è che è stata ribadita, in sede rescindente, anche da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit., in motiv. § 4.2 (*«...con l'individuazione [...] della perimetrazione temporale dei dati di interesse e del tempo occorrente per operare la selezione dei dati ricercati, per le conseguenti restituzioni agli aventi diritto...»*: pagg. 14-15).

Quanto alla denunciata indeterminatezza temporale del vincolo reale quale deriverebbe dall'apposta previsione di proroga delle operazioni tecniche (cfr. pagg. 11-13 ricorso), premesso che l'attivazione della proroga è del tutto eventuale e comunque dovrebbe essere giustificata con autonoma motivazione (*«...salvo restando l'eventuale proroga motivata di questo P.M.»*: cfr. pag. 3 ord. imp.) suscettibile, quindi, di autonoma verifica – e critica – da parte dell'interessato, i rilievi difensivi si rivelano puramente avversativi e, al contempo, ipotetici in quanto lamentano (precocemente) un'evenienza *inattuale* non ancora verificatasi ed al cui verificarsi, semmai, in caso di omessa immotivata restituzione del cellulare il titolare dei beni, potrà fare ricorso ai

rimedi impugnatori normativamente previsti (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari, Rv. 270018-01; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01), quali l'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, fare ricorso alla procedura di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. *ex multis* Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, cit., in motiv. § 3.2; Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026, Foggia, Rv. 289456-01, in motiv.; Sez. 2, n. 5193 del 28/01/2026, Pulella, Rv. 289486-01; Sez. 6, n. 543 del 3/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, Rv. 289205-01), la cui attivazione consentirà di verificare se le operazioni disposte rispettino il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata la perdurante protrazione del vincolo reale (Sez. 1, n. 26289 del 15/04/2026, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 22102 del 26/05/2026, non mass.).

4. Il ricorso va complessivamente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avuto riguardo ai reati in contestazione, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 03/09/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.